

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO 2008

9^A Edizione – Estratto di BANDO

E' Istituito lo Sportello Affitto 2008, ai sensi dell'articolo 11 co. 8 della L.431/98, al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2008 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione in forza di regolari contratti registrati o in corso di registrazione, ai sensi della legge 431/1998.

Le risorse per il presente bando sono quelle provenienti dal fondo nazionale e dal fondo regionale, che saranno ripartite con provvedimento della Direzione Generale Opere Pubbliche e Welfare Abitativo nel rispetto della d.G.r.n.7558 del 27 Giugno 2008 Il Comune integra con risorse proprie il fondo nazionale e il fondo regionale come disposto con il provvedimento richiamato.

Il bando integrale e i moduli di domanda allegati sono disponibili presso l'Ufficio Urp, Servizi Sociali oppure sul sito www.comune.vizzolo.predabissi.mi.it

1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono richiedere il contributo:

a) I titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, o in corso di registrazione, nell'anno 2008, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);

b) i cittadini di uno stato facente parte dell'Unione europea, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo, e che esercitano una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo, se ricadono nelle condizioni indicate alla precedente lettera a);

c) I soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. n. 388/2000 e con le disposizioni del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.

Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari:

a) nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

b) che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;

c) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

d) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale

e) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno all'affitto) superiore a **12.911,42= euro** ;

f) somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a **10.330,00= euro, aumentata di 5.165,00= euro** per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare.

g) che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi dell'agire della cooperativa stessa.

Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera g) a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino, la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- di avere un valore ISEE-fsa non superiore 5.681,03=;
 - di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
 - che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.
- **Il nucleo familiare può presentare una sola domanda anche nel caso di stipulazione di più contratti nell'anno 2008.**
 - **Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, può essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.**

Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.n. 223/1989, vale a dire: " un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione ".

2. MISURA DEL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo è determinato ai sensi dell'Art. 6 Determinazione del contributo e modalità di erogazione dell'Allegato I alla d.g.r. n.7558 del 27 giugno 2008

La misura del contributo è determinata dalla differenza tra *canone integrato* (canone annuo massimo fino a 7.200,00 aumentato di 516,00 euro per spese accessorie) e *canone sopportabile* e viene calcolato, al momento della presentazione della domanda, dal sistema informatico della Regione Lombardia, secondo i criteri indicati dettagliatamente nel bando integrale.

3. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate dal giorno 15 Luglio 2008 e fino al 31 Ottobre 2008 presso l'Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento.

La domanda di contributo il titolare del contratto (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge) o altro componente il nucleo familiare maggiorenne è a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. **IL RICHIEDENTE DOVRÀ PRESENTARSI, CON UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO**, per comunicare i dati richiesti dal bando e sottoscrivere il modulo di domanda e le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), come compilate dalla apposita procedura informatica. Regione e Comune possono eseguire dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive; in caso di dichiarazioni mendace, il fatto è segnalato all'Autorità Giudiziaria. I nominativi dei beneficiari sono comunicati al Ministero delle Finanze ai fini del controllo sostanziale (reddito e patrimonio) da parte della Guardia di Finanza. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si suggerisce di utilizzare e precompilare i moduli allegati al bando che sono disponibili presso gli uffici comunali. Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda, copia delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni provvisorie.

Vizzolo Predabissi,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Nadia Salvatori

IL SINDACO
Enrico Ceriani